

Statuto dell'APS STABILIMENTO DELLE ARTI - ETS

Articolo 1. Denominazione e sede

E' costituita in Alessandria (AL) una associazione di promozione sociale, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e del disposto del D. Lgs. 117/17 e s.m.i. denominata "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STABILIMENTO DELLE ARTI - ETS", regolata dal presente statuto e siglabile "APS Stabilimento delle Arti".

L'ente potrà variare l'indirizzo della propria sede, se la variazione avverrà nell'ambito della Regione Piemonte essa non comporterà obbligo immediato di modifica del presente statuto, che potrà essere aggiornato alla prima occasione utile.

Articolo 2 - Scopo

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'associazione persegue gli scopi solidaristici, civici, di utilità sociale e culturale di diffondere, sviluppare e promuovere espressioni artistiche di ogni genere, l'attenzione verso l'ambiente, la cultura, la formazione e cura degli individui.

L'Associazione persegue il fine di sostenere e diffondere la ricerca dell'arte in tutte le sue forme, con particolare riguardo verso le discipline del teatro di strada, danza, della storia dell'arte, della musica, della poesia, della performance sia da parte degli associati che di compagnie e soggetti esterni.

intende partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita della comunità, fornendo servizi di interesse generale e culturali per tutta la collettività.

Le manifestazioni artistiche e culturali sono da intendersi nella loro accezione più ampia e nelle loro molteplici espressioni (pittura, musica, fotografia ed in generale verso ogni forma artistica, culturale ed espressiva), concepiti sia come strumento di formazione e arricchimento umano e culturale, che come memento d'incontro e interazione fra le persone.

Promuovere e favorire l'incontro e interazione fra le persone, lo scambio di servizi, attività e saperi tra i soci e fra enti, al fine di valorizzare rapporti umani solidali.

L'associazione si propone di attivare iniziative miranti ad una più appagante articolazione dei tempi di relazione, di lavoro, di svago, di cura, nell'ambito di una più ampia azione di recupero e di valorizzazione della qualità dei tempi di vita personali e sociali.

Nell'ambito di tale contesto una attenzione particolare sarà verso soggetti disagiati, con iniziative specifiche, da organizzarsi anche in collaborazione con altre associazioni, enti pubblici e privati.

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/17:

- interventi e servizi sociali a favore di famiglie e individui diversamente abili
- educazione, istruzione, formazione professionale con finalità educative
- ambiente e risorse naturali

- valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative di interesse sociale

- formazione extra scolastica

L'Associazione si propone di organizzare iniziative culturali ed artistiche, mostre ed esposizioni di disegno, pittura, fotografia, convegni, manifestazioni, incontri di attività di ordine culturale, ambientale e sociale rivolti alla realizzazione dello scopo associativo, organizzare e promuovere partnership, collaborazioni, consulenze con Enti, associazioni, imprese che operano nei settori dell'arte, della cultura, dell'ambiente, del sociale, incentivare iniziative di singoli e di gruppi di cittadini, associazioni ed enti che intendono scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà ed interesse.

L'associazione può stipulare convenzioni con Enti Pubblici o privati al fine della realizzazione di programmi di attività che, nelle varie sedi, possono assumere caratteristiche peculiari. A tal fine potranno essere costituiti gruppi appositi di lavoro formati da soci dell'Associazione e rappresentanti degli Enti pubblici o privati con cui verranno sottoscritte convenzioni.

L'Associazione si riserva il diritto di dare la propria adesione, senza fini di lucro, ad enti nazionali e di collaborare e stringere accordi con associazioni similari; accedere a finanziamenti e ricevere contributi legati al perseguimento dell'attività statutaria; esercitare, senza scopo di lucro, attività commerciali con obiettivi di autofinanziamento a carattere sussidiario rispetto a quelle di carattere generale.

L'ente potrà compiere le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie ed editoriali marginali, sempre correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità;

Statuto dell'APS STABILIMENTO DELLE ARTI - ETS

potrà svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

Inoltre l'associazione può realizzare ogni attività da considerarsi sussidiaria e meramente strumentale per il conseguimento delle finalità istituzionali.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'interesse dell'Associazione.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'associazione è indeterminata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci tutte le persone fisiche, cittadine italiane e non,, che condividono i principi e gli scopi dell'associazione, che partecipano alle attività sociali e che ne facciano richiesta.

2. Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'associazione, né tra i soci dell'associazione stessa.

3. La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita all'atto dell'accettazione della domanda di ammissione e del versamento della quota di iscrizione e dei suoi rinnovi annuali, a seguito della quale vengono resi noti al richiedente, in maniera formale, la struttura della associazione stessa, i suoi diritti relativi alla struttura democratica che regola la vita associative la strutturazione della stessa; gli viene inoltre messo a disposizione, affinché possa prenderne visione, codesto statuto.

La qualifica di socio potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione NON è ammesso alcun appello.

Viene espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

4. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale; in questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci legalmente.

5. La quota associativa o i contributi associativi sono personali e non trasmissibili, la quota non è cedibile e non è rivalutabile.

Articolo 5 - Diritti dei soci

La disciplina del rapporto associativo è uniforme, l'associazione garantisce la effettività del rapporto associativo; tutti gli associati godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione e di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della associazione, nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Gli associati minorenni sino al compimento della maggiore età sono rappresentati in assemblea con diritto di voto da chi detiene legalmente la potestà genitoriale.

Ai soci è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire le cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui all'art. 14.

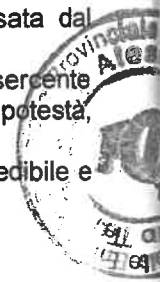
Tutti gli associati hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'ente dietro richiesta ed approvazione del Consiglio direttivo.

Tutti gli associati hanno diritto di frequentare i locali sociali secondo le modalità stabilite nonché di usufruire dei vantaggi e dei servizi che l'ente mette a disposizione.

Articolo 6 - Obblighi degli Associati

Gli associati sono obbligati:

ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni se esistenti e le delibere legalmente adottate dagli organi associativi;



Statuto dell'APS STABILIMENTO DELLE ARTI - ETS

a mantenere sempre un comportamento confacente con gli scopi dell'associazione;
a versare la quota associativa annuale entro i termini stabiliti nonché tutte le quote, anche straordinarie, eventualmente richieste dall'ente.

Gli associati in regola con gli obblighi verso l'ente hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, a partecipare alle assemblee, ed ad accedere alle cariche associative.

Articolo 7 - Decadenza degli Associati

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

decadenza automatica qualora non venga rinnovata l'iscrizione all'associazione tramite il versamento della quota annuale di iscrizione;

per delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio, o per accertati motivi di incompatibilità, per inosservanza dello Statuto e/o dei regolamenti interni e delle delibere adottate dagli organi associativi;

per dimissioni spontanee mediante comunicazione scritta da inviare, in qualsiasi momento, al Presidente del Consiglio Direttivo, in questo caso comunque la decadenza avverrà allo scadere della validità dell'ultima quota associativa versata;

per morte dell'associato.

Articolo 8 - Organi

Gli organi sociali sono:

l'assemblea generale dei soci;

il presidente;

il consiglio direttivo;

L'Organo di controllo, ove esistente per la deliberazione assunta dalla assemblea degli associati o per previsione di legge;

il Collegio dei Revisori dei Conti, o il Revisore dei Conti, ove esistenti per obbligo di legge o deliberazione assunta dalla assemblea degli associati.

Articolo 9 - Funzionamento dell'assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione e dunque la massima espressione della democraticità ispiratrice dell'organizzazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati, anche da remoto.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento o nel caso egli sia il motivo della convocazione straordinaria, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Statuto dell'APS STABILIMENTO DELLE ARTI - ETS

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dal due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 10 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annue e straordinarie e non soggetti a provvedimenti disciplinari. In corso di esecuzione. Ciascun associato in caso di impedimento può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, con delega scritta e sottoscritta; non sono consentite più di due deleghe per ciascun associato e non sono comunque consentite deleghe ai componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori/Revisore Unico.

Articolo 11 - Assemblea ordinaria

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà con preavviso di otto giorni mediante affissione di avviso nella sede dell'ente e, se ritenuto opportuno dal consiglio direttivo, mediante contestuale avviso sul sito web dell'ente (se esistente) o mediante strumenti elettronici. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione sia per la prima che per la seconda convocazione e l'ordine del giorno da trattare.

L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo o, se stabilito, per l'esame del bilancio preventivo, o quando se ne ravvisi la necessità o se la richiesta di convocazione arriva per iscritto da almeno un decimo degli associati aventi diritto con istanza sottoscritta da tutti gli istanti.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo, o in sua assenza dal vice presidente o, in mancanza di entrambe la maggioranza dei presenti esigono comunque lo svolgimento, dall'associato presente più anziano d'età che accetti l'incarico.

Il segretario nominato al momento dall'assemblea redige il verbale della stessa. Il presidente dell'assemblea ordinaria verifica in via preliminare la validità della convocazione e della riunione, illustra l'ordine del giorno, dirige la discussione e controlla la stesura del verbale che sottoscrive insieme al segretario.

L'assemblea dei soci è sovrana: spetta ad essa deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'ente, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, alla nomina degli organi direttivi e dei revisori e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria, del consiglio direttivo e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 9.

Articolo 12 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci in regola con tutti gli obblighi nei confronti dell'ente e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti i due terzi degli associati aventi diritto al voto in regola con tutti gli obblighi nei confronti dell'ente e delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto in regola con gli obblighi verso l'ente qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto in regola con tutti gli obblighi nei confronti dell'ente.

Articolo 13 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria, formata dagli associati aventi diritto al voto ed in regola con tutti gli obblighi nei confronti dell'associazione, deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante affissione nell'ente dell'associazione e, se ritenuto opportuno dal consiglio direttivo, con contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica o fax. Nella

Statuto dell'APS STABILIMENTO DELLE ARTI - ETS

convocazione dell'assemblea devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'ente, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 14 - Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione e nell'ambito del raggiungimento delle finalità associative non riservate dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea.

Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di sette componenti, determinato di volta in volta dall'assemblea dei soci ed eletti, compreso il presidente dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Possono ricoprire cariche sociali i soci in regola con tutti gli obblighi assolti nei confronti dell'ente.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il presidente o il vice presidente devono essere sempre presenti per la validità della riunione.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'interesse dell'Associazione.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Articolo 15 - Dimissioni

Se per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà dei componenti del consiglio, i rimanenti provvederanno a sostituirli in via provvisoria con i primi esclusi, quali risultanti dall'ultima votazione, gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea che provvederà alla sostituzione o ratifica definitiva.

Se non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle elezioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 16 - Convocazione direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 17 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

redigere la bozza dei rendiconti preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea;

firmare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea

Statuto dell'APS STABILIMENTO DELLE ARTI - ETS

straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
adottare tutti i provvedimenti disciplinari, compresa la radiazione ed esclusione dei soci, qualora si dovessero rendere necessari;
attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
Il Consiglio Direttivo fissa altresì l'importo della quota di iscrizione annuale per gli associati e di tutte le eventuali quote straordinarie.

Articolo 18 - Il presidente e vicepresidente

Il presidente rappresenta legalmente, dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.
Egli presiede, oltre che le riunioni del Consiglio Direttivo, anche le riunioni dell'Assemblea degli associati.
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Al Presidente possono essere delegati tutti o parte dei poteri del Consiglio Direttivo.
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 - Organo di Controllo (composizione e funzioni)

L'Organo di Controllo, ove esistente per la deliberazione assunta dall'assemblea dei soci o per legge, può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. In entrambi i casi ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del/i nominato/i devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
Laddove si assegnasse all'organo di controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra i soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
l'organo di controllo:
vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi, in particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 20 - Il Collegio dei Revisori dei Conti, Revisore dei Conti (composizione e funzioni)

Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove esistente per la deliberazione assunta dalla assemblea degli associati o per previsione di legge, è composto da tre membri scelti tra gli iscritti dalla Assemblea degli associati e dura in carica tre anni. Qualora l'assemblea decida per la nomina di un unico revisore dei conti parimenti la durata della carica è di tre anni. Il Collegio o il Revisore Unico decadono dall'incarico alla presentazione del bilancio consuntivo del terzo anno e possono essere rieletti.
Compito del Collegio e del Revisore è quello di controllare la regolare tenuta della contabilità e dare un parere sul bilancio. Il Collegio o il Revisore partecipa alle riunioni dell'Organo Direttivo che hanno valenza finanziaria e contabile.

Articolo 21- Riunioni degli organi sociali in audio/videoconferenza

Le riunioni degli Organi Sociali possono avvenire anche con modalità di conferenza da remoto attraverso canali telematici; in tal caso tutte queste informazioni devono essere rese note in modo dettagliato nella convocazione dell'organo, al fine di consentire la partecipazione effettiva di tutti i componenti.
Occorre rendere noti a tutti i partecipanti i diversi punti all'ordine del giorno della riunione, mettendo a

Statuto dell'APS STABILIMENTO DELLE ARTI - ETS

disposizione la relativa documentazione; permettere al presidente dell'organo di accertare la regolarità della costituzione della riunione, identificando in modo certo i partecipanti, oltre che di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare i risultati delle votazioni; permettere ad ogni partecipante di poter seguire in modo adeguato la discussione, intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti e alla votazione (principio di simultaneità); informare i partecipanti dello strumento scelto per realizzare la riunione in audio/videoconferenza (ad esempio skype, hangout, zoom, ecc.), e delle modalità con cui potervi accedere.

Articolo 22 - Il rendiconto

Il consiglio direttivo redige la bozza di rendiconto dell'associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico finanziaria dell'associazione.

La bozza di rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Contestualmente alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del rendiconto stesso.

Articolo 23 - Bilancio sociale

Nei casi previsti dalla Legge o per deliberazione della Assemblea dei soci, l'Ente redige il bilancio sociale e pone in essere i relativi adempimenti.

Articolo 24.- Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario (Anno sociale) si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo e quello preventivo devono essere redatti entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero - qualora particolari esigenze lo richiedano - entro sei mesi dalla stessa.

Articolo 25 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- fondo di dotazione iniziale, costituito da quanto versato dai soci fondatori all'atto della costituzione;
- quanto versato dai soci o da terzi con vincolo di destinazione all'acquisto di immobilizzazioni immateriali e/o materiali o ad altra destinazione patrimoniale;
- eventuali fondi di riserva e riserve, anche costituiti con le eccedenze di bilancio;
- avanzo d'esercizio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative ordinarie e straordinarie;
- contributi volontari degli associati;
- contributi di privati;
- contributi, sovvenzioni e finanziamenti da enti pubblici o comunque da organismi pubblici nazionali o internazionali;
- sovvenzioni e finanziamenti di aziende, fondazioni, altre associazioni o comunque da altri singoli privati o organismi privati;
- donazioni e lasciti di patrimoni testamentari, non vincolati all'incremento;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- rendite di beni di proprietà dell'Associazione date in uso a terzi;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore.

Articolo 26 - Divieto di distribuzione di utili o riserve

E' fatto assoluto divieto di distribuzione - anche in modo indiretto - di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

E' altresì fatto divieto di distribuire in modo indiretto utili ovvero cedere beni o prestare servizi, diversi da quelli propri dell'organizzazione, a condizioni più favorevoli a soci, associati, partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo operano per l'organizzazione o ne fanno parte.

I versamenti fatti dai soci al fondo sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi quelli minimi per

Statuto dell'APS STABILIMENTO DELLE ARTI - ETS

l'iscrizione annuale, non sono rivalutabili, restituibili né ripetibili.
La Associazione potrà ricevere dai soci finanziamenti infruttiferi di interessi, su autorizzazione del Consiglio Direttivo, che ne indicherà le modalità e i tempi della restituzione.
Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in alcun caso.
Gli eventuali utili e gli avanzi di gestione devono essere totalmente destinati agli scopi istituzionali della Associazione.

Articolo 27 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati in regola con gli obblighi verso l'ente, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 3/4 dei soci esprimanti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci in regola con gli obblighi nei confronti dell'ente, con l'esclusione delle deleghe.
L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione in aderenza con il parere favorevole dell'Ufficio RUNTS competente.

La destinazione del patrimonio residuo, ottenuto il parere favorevole dell'Ufficio del RUNTS competente, avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, L.662/1996, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 28, Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci, tra l'associazione ed i terzi e tra i soci medesimi saranno devolute ad arbitrato rapido secondo il regolamento della Camera arbitrale del Piemonte, ad un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale.

Articolo 29 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile, del D. Lgs. 117/17 e sue s.m.i. ed alle norme vigenti in materia di enti no profit.



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Alessandria
U.T. di Alessandria
Prot. n. 58472
del 20 MAG. 2024